

# Rapporto al messaggio 1327

Sul messaggio 11 novembre 1965 sulla legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Nel nostro rapporto del 18 maggio u.s. sul messaggio 12 marzo 1965 concernente la modifica della legge 29 novembre 1962 sull' aiuto complementare e la concessione di un aiuto straordinario ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi, scrivevamo testualmente quanto segue:

"Il 1. gennaio 1966 non è ormai più lontano e da quel giorno il problema del minimo dell' esistenza per i vecchi, i superstiti e gli invalidi potrà dirsi risolto se, come speriamo, il Consiglio di Stato vorrà proporre e il Gran Consiglio approvare disposizioni di applicazione della legge federale veramente atte a raggiungere lo scopo."

Dopo esame del progetto di legge che il Consiglio di Stato ci sottopone con messaggio dell' 11 novembre a.c., possiamo ben affermare che la nostra attesa non è andata delusa e che la nostra soddisfazione sarà completa se codesta Sovrana Rappresentanza vorrà accogliere il progetto stesso.

Come spiega diffusamente il messaggio governativo, la legge federale su prestazioni complementari all' assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità, approvata dalle Camere il 19 marzo di quest' anno e che per disposizione del Consiglio federale entrerà in vigore il 1. gennaio prossimo, è una legge di sussidiamento. Il suo scopo è di permettere ai Cantoni di garantire un minimo vitale ai beneficiari di rendite AVS e AI, minimo che, nonostante gli aumenti succedutisi grazie alle diverse revisioni della legge originale, non è ancora raggiunto in moltissimi casi, specie in quelli che riguardano persone le cui uniche risorse sono appunto le rendite dell' AVS e dell' AI.

Osserva a questo proposito il messaggio del Consiglio Federale:

"Le rendite di questi due rami assicurativi non garantiscono, neppure dopo la sesta revisione dell' AVS, un minimo vitale, soprattutto per gli assicurati delle classi inferiori di reddito; inoltre, una estensione dell' assicurazione professionale collettiva non permetterebbe di inglobare tutti i ceti della popolazione."

E più oltre:

"La rendita ordinaria semplice di vecchiaia e di invalidità (rendita completa) varia presentemente - secondo il contributo annuo medio - fra 1.500.-- e 3.200.-- franchi e la rendita di vecchiaia per coniugi fra 2.400.-- e 5.120.-- fr. La rendita totale annua di un vecchio o di un invalido, la cui moglie non ha ancora compiuto i 60 anni e che è padre di due figli, comporta 3.300.-- franchi almeno e 7.040.-- al massimo.

Queste cifre dimostrano che, nonostante i considerevoli aumenti, le prestazioni dell' AVS e dell' AI garantiscono appena appena il minimo di esistenza nelle loro aliquote massime. Poiché le basi attuali di finanziamento non consentono un nuovo aumento delle rendite oltre gli adeguamenti ai salari e ai prezzi, occorre che il minimo d' esistenza sia garantito mediante prestazioni complementari a quella parte della popolazione che, in misura esclusiva o prevalente, è tributaria della protezione dell' AVS o dell' AI."

Secondo i dati forniti da Berna, le persone interessate al problema del minimo dell' esistenza sono circa 200 mila in Svizzera, 12 mila circa delle quali residenti nel nostro Cantone.

Con il progetto che ci viene sottoposto si intende supplire a questa lacuna, meglio ancora a rimediare a una grave ingiustizia sociale, che non è più tollerabile in una società che vuole definirsi civile. L' assistenza pubblica intesa a sopperire ai bisogni dei più sfortunati, i sussidi e gli aiuti complementari versati dal 1948 in poi evidentemente non bastano, mentre è pur giunta l' ora di rinunciare una volta per sempre a quelli che il Consiglio Federale chiama "elementi tipici di natura assistenziali, a quel paternalismo - diremmo noi - che ha fatto il vanto delle generazioni passate ma che più non si concilia con i moderni principi del vivere sociale.

Ciò premesso, facciamo riferimento, per ogni altra considerazione, all' esauriente e chiaro messaggio del Consiglio di Stato, osservando che due soli punti ci trovano dissenzienti dalle proposte governative:

### **1. Art. 3 del progetto di legge**

È qui prevista l' esclusione temporanea dai benefici della legge per i cittadini di Cantoni che non hanno emanato disposizioni sulle prestazioni complementari in conformità della legge federale. Si tratta dell' applicazione di una norma facoltativa stabilita al cpv. 3 dell' art. 17 della legge medesima. La Commissione della Gestione è dell' avviso che il nostro Cantone non vi debba far ricorso: per ragioni umanitarie - in primo luogo - poiché non il Cantone negligente e le sue Autorità prive di sentimenti sociali verrebbero in tal modo puniti, ma qualche cittadino particolarmente bisognoso di aiuto; per ragioni pratiche - poi -, ché da quanto risulta nessuno Stato confederato ha manifestato l' intenzione di non voler approfittare del generoso concorso della Confederazione per risolvere uno dei più impellenti problemi sociali della nostra epoca.

Proponiamo perciò lo stralcio dell' articolo.

### **2. Art. 26 del progetto**

Non vediamo per quale ragione si preveda la copertura dell' onere finanziario, tra l' altro con il provento annuo delle tasse sugli spettacoli. Formalmente si tratta di una clausola paternalistica (chi si diverte paghi per chi soffre), che merita secondo noi, di essere abbandonata; praticamente è zuppa e pan bagnato, poiché i mezzi sono pur sempre a carico del bilancio dello Stato.

Proponiamo lo stralcio della lettera b).

Rileviamo, da ultimo, che il disegno di legge è stato sottoposto preventivamente all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (la legge federale stabilisce che le relative disposizioni cantonali soggiacciono all' approvazione del Consiglio Federale), il quale propone le seguenti aggiunte o modificazioni, che, a nostra volta, vi proponiamo di accogliere:

- Art. 20, cpv. 2: La decisione è notificata per iscritto ...."

- Art. 22, cpv. 2: "Sono applicabili per analogia le norme federali sull' AVS concernenti la garanzia dell' uso della rendita conforme al suo scopo.

- Art. 29: E' aggiunto il seguente nuovo cpv., che diventa cpv. 2:

(cpv. 2) "Per la definizione dei litigi sono applicabili le norme processuali dell' AVS e dell' AI".

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione al disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato, modificato con gli stralci, i mutamenti e le aggiunte sopra indicate, nonché con qualche lieve revisione di natura linguistica che la vostra Commissione ha ritenuto opportuno apportare a quel testo.

### **Per la Commissione della Gestione:**

E. Patocchi, relatore:

Antognini - Caroni - Coppi -

Fraschina - Guscelli - Rossi-Bertoni -

Verda - Visani - Wyler.